



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per la mobilità sostenibile

*Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la
mobilità pubblica sostenibile*

Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”;

VISTA la Direttiva n. 2 del 9 gennaio 2023, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata dalla Corte dei Conti il 16/1/2023 al n.186, concernente gli indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2023;

VISTA la Direttiva n.4 del 10 febbraio 2023, con la quale il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato per l’anno 2023 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva n. 42 del 24 febbraio 2023 con la quale, il Direttore Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, ha assegnato per l’anno 2023 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori di Divisione;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 recante “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante “*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017, su cui è stata conseguita l’intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 che ha posticipato alla data del 31 ottobre di ciascun anno l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2023 è complessivamente pari ad euro 5.092.554.000,00;

CONSIDERATO, che l’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che, al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquedotto nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, per sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia e che, pertanto, lo stanziamento del Fondo finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale sul citato capitolo 1315 si riduce ad euro 5.073.554.000,00 per l’anno 2023;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 5 del D.L. n.68 del 16/6/2022, ha modificato l’importo del Fondo da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, variando la percentuale dallo 0,025 per cento allo 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 4.200.000,00 per l’anno 2023, ammonta ad euro 5.069.354.000,00;

CONSIDERATO, infine, che il predetto D.L. n.68 del 16/6/2022, all’articolo 8, comma 6, ha previsto, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, che una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’articolo 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 417 del 28 dicembre 2022, che dispone che le risorse destinate alla *sharing mobility* per gli anni 2023-2024, “sono impegnate ed erogate in favore di ciascuna Regione a seguito dell’emanazione dei decreti di riparto” del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO, che per l’anno 2023 l’importo destinato alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, come quantificato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2022, n. 417 è pari ad euro

15.223.662,00 e che, pertanto, lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario per l'anno 2023 si riduce ad euro 5.054.130.338,00

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 25 del 15/02/2023, registrato alla Corte dei Conti il 28/02/2023 al n. 525, con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari **euro 4.043.304.270,40**, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto;

VISTO il D.D. n. 98 del 2/3/2023, con il quale si è proceduto ad impegnare e ad erogare contestualmente sul capitolo 1315 PG 1 la somma di euro **1.212.991.281,11**, quale quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio ad marzo 2023, a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il D.D. n. 112 del 9/3/2023, con il quale si è proceduto ad impegnare sul cap.1315 PG 1 **euro 2.830.312.989,29**, a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2023 a titolo di anticipazione, per i mesi da aprile ad ottobre 2023, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta 28 novembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.328 dell'11/12/2023 registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2023 al n.4060, con il quale è stata ripartita la somma di euro **1.010.826.067,60**, quale saldo del Fondo per l'anno 2023, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il D.D. n.467 del 27/12/2023, con il quale si è proceduto ad impegnare e ad erogare contestualmente sul capitolo 1315 PG 1 la somma di euro **512.355.672,06**, quale quota parte del saldo del Fondo per l'anno 2023 a favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

CONSIDERATA l'attuale disponibilità sul capitolo 1315, PG 1, che consente di provvedere all'impegno della restante quota pari ad **euro 498.470.395,54** (1.010.826.067,60-512.355.672,06) a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la circolare n. 34/2018 della Ragioneria Generale dello Stato inerente "Prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)";

DECRETA

Art. 1

E' autorizzato l'impegno sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Missione 13 – programma 6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 "Dipartimento per la

mobilità sostenibile” per l’esercizio finanziario 2023 della somma di euro **498.470.395,54. (quattrocentonovantottomilioniquattrocentosettantamilatrecentonovantacinque/54)**

Tale somma rappresenta l’importo delle risorse da attribuire, a saldo del contributo per il Fondo per l’anno 2023 a favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2

L’impegno di spesa della somma di euro **498.470.395,54. (quattrocentonovantottomilioniquattrocentosettantamilatrecentonovantacinque/54)** a favore delle regioni a statuto ordinario è ripartito secondo le quote di seguito riportate:
498.470.395,54

REGIONI	RESIDUO DA IMPEGNARE
ABRUZZO	14.932.049,24
BASILICATA	7.430.835,68
CALABRIA	19.830.015,45
CAMPANIA	43.366.045,58
EMILIA ROMAGNA	45.155.542,67
LAZIO	59.817.144,60
LIGURIA	19.406.075,32
LOMBARDI A	87.239.072,37
MARCHE	12.002.052,39
MOLISE	4.579.656,48
PIEMONTE	47.914.392,85
PUGLIA	38.537.150,11
TOSCANA	43.631.088,42
UMBRIA	11.130.230,86
VENETO	43.499.043,52
TOTALE	498.470.395,54

Art. 3

Con successivo decreto dirigenziale si provvederà all’erogazione delle risorse oggetto del presente decreto di impegno a favore delle Regioni a statuto ordinario, accreditando gli importi sui conti correnti presso le Tesorerie Provinciali della Banca d’Italia, intestati alle Regioni medesime.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr.Raffaele Di Trani)